

Circolare n. 009/2016 – Prot. n. 059/2016 del 12/02/2016

Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziogreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via di San Basilio, 72
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologiaalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it

Circolare n. 009/2016 – Prot. n. 059/2016

Roma, 12 febbraio 2016

Oggetto: Osservazioni in merito al recepimento della Direttiva 2014/17/UE (“Mutui”) e intesa fra ABI e Rete delle Professioni Tecniche in merito alle competenze professionali dei valutatori immobiliari.

Cari Presidenti,

come è noto, entro il 21 marzo 2016, il Governo dovrà provvedere all’attuazione della cd. direttiva “mutui” (2014/17/UE), che definisce un quadro comune delle disposizioni relative ai contratti di credito concernenti beni immobili residenziali. Tale direttiva, in particolare, intende garantire un livello più elevato di tutela e protezione dei consumatori, da realizzare, anche e soprattutto, promuovendo una maggiore professionalità in capo ai soggetti operanti nel settore e, fra essi, dei valutatori immobiliari.

La figura del valutatore immobiliare, in particolare, ha assunto un ruolo determinante negli ultimi anni, in considerazione della centralità acquisita dai beni immobili nella determinazione delle garanzie a tutela dei crediti bancari.

Con riferimento a tale specifica professionalità, la direttiva europea sottolinea l’importanza di garantire la corretta valutazione del bene immobile prima della conclusione del contratto di credito, evidenziando la necessità di ricorrere a standard affidabili di valutazione, riconosciuti a livello internazionale.

La direttiva UE, in particolare, richiede:

- che i professionisti tecnici, che conducono le valutazioni immobiliari, siano competenti sotto il profilo professionale e sufficientemente indipendenti dal processo di

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

sottoscrizione del credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva;

- che tutte le relazioni di valutazione siano redatte con la competenza e la diligenza professionali dovute;
- che i valutatori rispondano a determinati requisiti in materia di qualifiche professionali.

In attesa dell'adozione dei provvedimenti di attuazione della direttiva da parte del Governo, un tavolo di lavoro formato da ABI (Associazione banche italiane), Assovib e Ordini e Collegi professionali dell'area tecnica ha provveduto ad elaborare delle Linee guida specifiche, quale atto di autoregolamentazione sulla materia ("Linee Guida ABI per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie", del 14 dicembre 2015).

La Rete delle Professioni Tecniche ha invitato ABI a unire i propri sforzi a quelli dei professionisti tecnici, nel richiedere che l'attività di valutazione immobiliare sia ricondotta alla esclusiva competenza dei professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali.

Ciò in quanto i professionisti iscritti agli albi risultano i soli attualmente in possesso di un livello di istruzione, formazione ed esperienza adeguato allo svolgimento della prestazione specialistica concernente le valutazioni immobiliari.

A confermare tale convinzione è intervenuta anche la norma UNI 11558:2014, che, nel delineare compiti e responsabilità specifici del valutatore immobiliare, si rivolge principalmente al "professionista ricompreso nell'ambito delle professioni regolamentate".

Inoltre, assicurare un elevato livello delle prestazioni dei valutatori immobiliari rappresenta una condizione indispensabile al fine di:

- garantire la sicurezza strutturale dell'immobile oggetto di stima;
- garantire la correttezza e il rispetto dei termini delle attività di valutazione che si svolgono in sede giurisdizionale o in ambito bancario o aziendale.

La proposta della Rete, inoltre, prevede che i nominativi dei professionisti iscritti agli albi, specificamente qualificati per svolgere le attività di valutazione immobiliare, siano inseriti in un apposito elenco, istituito su base nazionale presso i Consigli Nazionali di ciascun Ordine e/o Collegio delle professioni tecniche.

Tuttavia, condizioni necessarie per l'iscrizione del professionista in tale elenco saranno il regolare ottemperamento, da parte di quest'ultimo, ai propri obblighi relativi alla formazione continua, all'assicurazione professionale e al versamento delle quote contributive agli Ordini.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Si trasmette, in allegato, documento predisposto sul tema.

Cordialmente

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Sisti)

IL COORDINATORE

(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



BOZZA

Osservazioni della Rete delle Professioni Tecniche in occasione del recepimento della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/26/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Roma, gennaio 2016

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**



Osservazioni della RPT in occasione del recepimento della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/26/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Come noto, **entro il 21 marzo 2016** il Governo dovrà provvedere, in attuazione delle Legge di delegazione europea, all'adozione dei decreti legislativi di recepimento della **direttiva 2014/17/UE**¹.

Scopo preminente della cd. Mortgage Credit Directive consiste, in particolare, nella definizione di un quadro comune delle disposizioni relative **contratti di credito concernenti beni immobili residenziali**, garantendo un livello elevato di tutela e protezione dei consumatori nonché un'**adeguata professionalità in capo agli operatori del settore**, anche al fine di contrastare il dilagante fenomeno dei prestiti "irresponsabili"².

Fra i soggetti operanti nell'ambito interessato dalla direttiva, la figura del **valutatore immobiliare** ha assunto un ruolo certamente determinante negli ultimi anni, data la **centralità acquisita dai beni immobili** nella determinazione delle garanzie a tutela dei crediti bancari.

¹ Cfr. art. 1, comma 1, Legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014) e punto 13 dell'Allegato B alla Legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014).

² Cfr. Considerando 3 della direttiva 2014/17/UE: *"La crisi finanziaria ha dimostrato che un comportamento irresponsabile da parte degli operatori del mercato può mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando ad una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico. Molti consumatori hanno perso fiducia nel settore finanziario e i mutuatari si sono trovati sempre più in difficoltà nel far fronte ai propri prestiti: ciò ha portato all'aumento degli inadempimenti e delle vendite forzate (...)"*.



In tale scenario, infatti, il **Regolamento (UE) 575/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio (Capital Requirement Regulation – CRR), recante la disciplina relativa ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, richiedeva espressamente che i professionisti operanti nel settore delle valutazioni degli immobili fossero in possesso delle “**necessarie qualifiche, capacità ed esperienze** per compiere una valutazione (...) **indipendente** dal processo di decisione del credito”³.

Lo stesso Regolamento, anche in materia di valutazione connessa ad altre garanzie reali ammissibili nel quadro IRB (Internal Rating Based Approach), enunciava il principio secondo cui, “per le garanzie immobiliari, **la garanzia è stimata da un esperto indipendente** (...)”⁴.

Nel predetto quadro normativo di riferimento, pertanto, la **direttiva 2014/17/UE** è intervenuta a sottolineare nuovamente l’**importanza di garantire la corretta valutazione del bene immobile residenziale** prima della conclusione del contratto di credito, facendo riferimento alla

³ Cfr. art. 208, comma 3, lett. B), Reg. 575/2013, che riprende i contenuti della direttiva 2008/48/CE.

⁴ Art. 229 (Principi di valutazione per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB), comma 1, Reg. 575/2013: “*Per le garanzie immobiliari, la garanzia è stimata da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore di mercato. L'ente chiede al perito indipendente di documentare il valore di mercato in modo chiaro e trasparente*”.



Osservazioni della RPT in occasione del recepimento della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/26/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

necessità di ricorrere a **standard affidabili, riconosciuti a livello internazionale**⁵.

Gli Stati membri, inoltre, dovranno provvedere affinché i **periti interni ed esterni** che conducono valutazioni di beni immobili siano **“competenti sotto il profilo professionale e sufficientemente indipendenti** dal processo

⁵ Cfr. Considerando 26 della direttiva 2014/17/UE: *“È importante garantire la corretta valutazione del bene immobile residenziale prima della conclusione del contratto di credito e, in particolare, qualora la valutazione incida sugli obblighi residui del consumatore, in caso di insolvenza. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare standard di valutazione affidabili. Per essere considerati affidabili gli standard di valutazione dovrebbero tenere conto degli standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale, in particolare quelli sviluppati dall’International Valuation Standards Committee, dall’European Group of Valuers’ Associations o dal Royal Institution of Chartered Surveyors. Tali standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale contengono principi di alto livello che, tra l’altro, impongono ai creditori di adottare e seguire adeguate procedure interne di gestione del rischio e delle garanzie — comprendenti processi rigorosi di valutazione —, di adottare standard e metodi di valutazione che consentano stime realistiche e circostanziate dei beni immobili, al fine di assicurare che tutte le relazioni di valutazione siano redatte con la competenza e la diligenza professionali dovute, che i valutatori rispondano a determinati requisiti in materia di qualifiche e che sia conservata un’adeguata documentazione sulla valutazione delle garanzie esauriente e plausibile. Al riguardo è altresì auspicabile un monitoraggio adeguato dei mercati dei beni immobili residenziali, con meccanismi le cui disposizioni siano in linea con la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (1). È possibile adempiere alle disposizioni della presente direttiva relative alle norme di valutazione dei beni, ad esempio, attraverso normativa o autoregolamentazione”.*

di sottoscrizione del credito in modo da poter fornire una **valutazione imparziale ed obiettiva (...)**⁶.

A tal scopo, fra i principi posti alla base degli standard di valutazione rientra l'obbligo di "assicurare che **tutte le relazioni di valutazione siano redatte con la competenza e la diligenza professionali dovute**", e che "i valutatori rispondano a determinati **requisiti in materia di qualifiche**"⁷.

Come noto, l'adempimento alle disposizioni della direttiva relative alle norme di valutazione dei beni potrà avvenire attraverso la elaborazione di un'apposita normativa tecnica o ricorrendo allo strumento dell'**autoregolamentazione**⁸.

⁶ Art. 19 della direttiva 2014/17/UE: "*Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate nel proprio territorio **standard per la valutazione dei beni immobili residenziali** affidabili ai fini della concessione dei crediti ipotecari. Gli Stati membri impongono ai creditori di assicurare il rispetto di tali standard quando effettuano la valutazione di un immobile o di prendere misure ragionevoli per assicurare l'applicazione di tali standard quando la valutazione è condotta da terzi. Se le autorità nazionali sono responsabili della disciplina dei periti indipendenti che effettuano le valutazioni dei beni immobili, devono provvedere affinché tali periti rispettino la normativa nazionale vigente. 2. **Gli Stati membri provvedono affinché i periti interni ed esterni che conducono valutazioni di beni immobili siano competenti sotto il profilo professionale e sufficientemente indipendenti dal processo di sottoscrizione del credito** in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, che deve essere documentata su supporto durevole e della quale deve essere conservato un esemplare dal creditore".*

⁷ Sempre art. 19 direttiva 2014/17/UE.

⁸ Cfr. sempre Considerando 26 della direttiva 2014/17/UE, ultimo periodo.



Osservazioni della RPT in occasione del recepimento della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/26/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

In tale contesto, nelle more dell'emanazione dei decreti delegati da parte del Governo e in attesa della definizione dei necessari principi e criteri direttivi ad opera della Legge di delegazione europea 2015, un **tavolo di lavoro** formato da ABI (Associazione banche italiane), Assovib e Ordini e Collegi professionali dell'area tecnica ha provveduto all'elaborazione di apposite **Linee guida, come forma di autoregolamentazione del mercato sulla materia.**

Tali **Linee guida, in particolare, rappresentano senza dubbio lo strumento più efficace di predisposizione degli standard nazionali richiesti dalla direttiva,** come verrà auspicabilmente confermato dallo stesso Legislatore in sede di recepimento della normativa, essendo il frutto di un'iniziativa di autoregolamentazione iniziata sin dal 2010, ispirata ai principali standard internazionali ed europei di valutazione, fra cui International Valuation Standards predisposti dall'International Valuation Standards Council – IVS; European Valuation Standards predisposti a cura di The European Group of Valuer's Association – EVS.

Per quanto attiene, nello specifico, ai requisiti di qualificazione dei valutatori immobiliari, risulta evidente come, negli atti di recepimento della direttiva, dovrà necessariamente essere **chiarito il contenuto specifico dei requisiti di indipendenza, competenza e capacità professionale,** espressamente richiesti dalle norme comunitarie.



Osservazioni della RPT in occasione del recepimento della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/26/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Al fine di **agevolare i compiti del Legislatore e dell'Esecutivo** nel dare attuazione alla normativa in esame, la Rete delle Professioni Tecniche ritiene opportuno sensibilizzare l'opinione pubblica sull'opportunità che l'attività di valutazione immobiliare sia ricondotta nell'ambito delle **competenze esclusive dei professionisti iscritti ad Albi e/o Registri tenuti presso gli Ordini e/o Collegi professionali**, il cui ordinamento consenta di svolgere l'attività di valutazione immobiliare, in quanto **unici soggetti dotati di un livello di istruzione, formazione ed esperienza adeguato allo svolgimento della prestazione specialistica**.

Come noto, già la norma **UNI 11558:2014** "Valutatore Immobiliare. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza" ha contribuito all'individuazione, in coerenza al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework – EQF), di **figure specializzate nella valutazione immobiliare, di comprovata esperienza e che assicurino una formazione continua**, secondo un profilo che consenta l'eventuale conseguimento della certificazione delle persone in conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Proprio al fine di **garantire un adeguato livello di professionalità e competenza**, la norma UNI 11558:2014, nel delineare compiti e responsabilità specifici della figura del valutatore immobiliare, si era rivolta principalmente al "**professionista ricompreso nell'ambito delle professioni regolamentate**" di cui all'art. 1, lett. a) DPR 137/2012, e pertanto ai



Osservazioni della RPT in occasione del recepimento della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/26/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché ai soggetti esercenti una professione non organizzata in Ordini e Collegi, ma tuttavia rientrante fra le attività specificamente disciplinate dalla L. 14 gennaio 2013, n. 4.

È del tutto innegabile, infatti, come errori verificatisi in sede di valutazione immobiliare rischino di produrre un **serio impatto** anche sulle tempistiche e sulla correttezza delle **attività che si svolgono in sede giurisdizionale o in ambito bancario o aziendale**, in cui le stime immobiliari assumono sempre più frequentemente – come si è detto – un ruolo determinante.

Riservare le attività di valutazione immobiliare ai tecnici operanti nel contesto delle professioni regolamentate, inoltre, si rende indispensabile alla luce delle evoluzioni del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento e del mercato di settore, in cui **la sicurezza strutturale dell'immobile oggetto di stima** è divenuta certamente un aspetto imprescindibile nella valutazione del bene immobile, nell'ambito della quale assumono rilevanza crescente caratteristiche tecnico-strutturali quali la **vetustà, la vulnerabilità sismica e il grado di dissesto idrogeologico e ambientale** del patrimonio edilizio nazionale.

Si ricorda, altresì, come già da tempo sia andato consolidandosi un **orientamento giurisprudenziale che attribuisce all'esperto stimatore crescenti responsabilità**, rinvenibili finanche nell'obbligo di risarcire il



Osservazioni della RPT in occasione del recepimento della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/26/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

danno subito dal compratore all'incanto di un immobile sottoposto a misurazioni erranee per mancanza delle dovute ispezioni da parte del professionista incaricato, danno consistente nel mancato "maggiore guadagno" del compratore all'atto della vendita dell'immobile a terzi (Cass. civ., Sez. III, sent. 2359/2010).

Al fine di garantire la **massima trasparenza e accessibilità delle informazioni relative ai professionisti** autorizzati ad operare nel settore delle valutazioni immobiliari, i nominativi dei professionisti iscritti agli albi, specificamente qualificati per svolgere le attività di valutazione immobiliare, potrebbero essere inseriti in apposito **elenco, costituito su base nazionale presso i Consigli Nazionali di ciascun Ordine e/o Collegio** delle professioni legittimate a svolgere le attività di valutazione immobiliare in base all'ordinamento nazionale vigente. Tale iscrizione dovrebbe avvenire, come ovvio, **su richiesta del professionista e previa verifica preliminare da parte del Consiglio** del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti relativi all'attività professionale del valutatore immobiliare, come previsti dalla citata norma UNI.

In particolare, **condizioni necessarie per l'iscrizione nell'elenco** dei professionisti qualificati nella valutazione immobiliare dovranno necessariamente essere:



**Osservazioni della RPT in occasione
del recepimento della direttiva
2014/17/UE in merito ai contratti di
credito ai consumatori relativi a beni
immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE
e 2013/26/UE e del regolamento
(UE) n. 1093/2010.**

- (i) il conseguimento dell'abilitazione professionale e l'avvenuta iscrizione all'Albo/Registro tenuto presso gli Ordini/Collegi delle professioni tecniche;
- (ii) l'avvenuto ottemperamento agli obblighi di aggiornamento continuo delle competenze professionali, in conformità con quanto disposto dall'art. 7 DPR 137/2012 e dai relativi regolamenti attuativi;
- (iii) la regolarità della posizione dell'iscritto rispetto ai propri obblighi contributivi nei confronti dell'Ordine/Collegio professionale di appartenenza;
- (iv) l'avvenuta stipula di una polizza di assicurazione (RC professionale) per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 5 DPR 137/2012.